

**CODICE CIVILE**  
**REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262**

**TITOLO SETTIMO**  
**Della comunione**  
**CAPO II**  
**Del condominio negli edifici**

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1120.

**INNOVAZIONI**

1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. [1136](#), possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

2. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.